



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 16/12/2020

Numero Registro Dipartimento: 881

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13935 del 17/12/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PROFILO DI "ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE", AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 18/85, E DGR N° 337 DEL 30 LUGLIO 2018 AD INIZIATIVA DELL'AGENZIA FORMATIVA OBIETTIVO SICUREZZA..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA:

- L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;
- D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- Vista la D.G.R. n. 271 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;
- D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- Visto il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;
- Visto il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta;
- D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

VISTO ALTRESI' :

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 407 del 18.01.2000 " Adozione di apposito provvedimento di disciplina dell'attività formativa per l'accesso e l'aggiornamento dell'esercizio dell'attività commerciale ai sensi della L.R. 17/1999 art. 20 ";
- Direttiva 123/2006/CE del 12.12.2006 relativa ai servizi del mercato interno;
- D.lgs n. 59 del 26.03.2010 con cui è stata recepita in Italia la predetta direttiva ed in particolare l'art. 71, 6 comm. lett. a;
- DGR n. 867 del 29.12.2010 avente ad oggetto " Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE ed al D.lgs n. 59 del 26.03.2010 ";

- Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;
- D.G.R. n. 286 del 14.07.2014 "Disposizioni attuative ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 relative ai corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio nel settore merceologico, alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande così come successivamente rettificata, modificata ed integrata dalle DGR n. 355 del 12 settembre 2014 e n. 193 del 12.06.2015";
- Accordo integrativo del 9 novembre 2017 dell'atto sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2011, ed ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 281/97, come sopra richiamato, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;
- D.G.R. 337 del 30 luglio 2018 che, nel recepire l'accordo integrativo del 9 novembre 2017, ha revocato le precedenti D.G.R. n. 286 del 14.07.2014, n. 355 del 12.09.2014 e n. 193 del 12.06.2015, ha uniformato le procedure su tutto il territorio regionale prevedendo il profilo professionale standard con le indicazioni per lo svolgimento dei corsi: format del verbale d'esame della commissione e dell'attestato di abilitazione che verrà rilasciato all'esito della prova d' esami.

PREMESSO CHE:

che con nota del 31 luglio 2020, acquisita al Prot. Siar in data 31 luglio 2020 al n. 251771, l'Agenzia formativa "**Srl OBIETTIVO SICUREZZA**" con sede legale e formativa in Catanzaro, Via Ferruccio Fregola n° 3, ha inoltrato istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'attuazione di due edizioni del Corso di "Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85, autofinanziato della durata di 100, destinato ad un massimo di 13 allievi;

che l'Agenzia formativa "**Srl OBIETTIVO SICUREZZA**" dichiara che il progetto formativo in questione è una reiterazione di un precedente progetto a suo tempo autorizzato con D.D. n. 947/2020 e che *"nessuna variazione è intervenuta rispetto a quanto già comunicato e trasmesso in sede di richiesta"*;

CONSIDERATO :

Dalla sopra richiamata normativa di riferimento, si evince che:

- è stato unificato il regime giuridico concernente l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e quella di somministrazione di alimenti e bevande e che pertanto il possesso dei requisiti professionali di cui al D.lgs 59/2010 art 71, 6° comm. lettere a),b) e c) che abbiano ad oggetto solo il commercio di prodotti alimentari danno diritto di accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che la frequenza con esito positivo all'esame finale di un corso disciplinato dell'art. 2, 1° comm. della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 407/2000 abilita ad entrambe le attività.

RILEVATO CHE:

l'istruttoria compiuta preliminarmente dal Settore, ha accertato:

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell'attività formativa proposta, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata, nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall'Ente di formazione laddove si afferma, tra l'altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali dell'Agenzia Formativa rappresentata:
 - non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
 - non hanno commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall'Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;
 - non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;
- che il rappresentante legale del soggetto attuatore ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri di-

pendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012;

- che è stata acquisita agli atti d'ufficio l'autocertificazione di cui all'articolo 89 D.Lgs 159/2011, con la quale il rappresentante legale dichiara che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06.09.2011, n° 159;
- l'Ente formativo accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate dalla stessa;
- che l'Agenzia formativa “**Srl OBIETTIVO SICUREZZA**” ha i requisiti per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività libere di F.P. così come previsto dall'art. 40 L.R. 18/85 e dalla D.G.R. 337 del 30.07.2018 ed è in possesso, per la sede formativa di Catanzaro, Via Ferruccio Fregola n° 3, del decreto di accreditamento provvisorio n° 6267 del 23.05.2019 per n. 13 allievi, macrotipologia formazione continua (n° 3.500 ore) e macrotipologia formazione superiore (n° 660 ore); inoltre, dalla documentazione prodotta, risulta in possesso di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

PUNTUALIZZATO:

- che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere alcun diritto per l'Ente Gestore né per i terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri Enti Pubblici e che, non produce effetti a carico dell'Amministrazione Regionale;

- che la retta prevista ed a carico di ogni singolo allievo è pari a E. 400,00(Quattrocentoeuro);

- che il percorso formativo, sviluppato in 100 ore, è distinto in 5 moduli conformi a quanto disposto dalla D.G.R. 337/2018 che qui di seguito vengono elencati:

- Merceologia, Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari – 10ore;
- Manipolazione igienica e sicurezza degli alimenti – 30 ore;
- Gestione sicura del luogo di lavoro. Prevenzione incendi... – 20 ore;
- Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale... – 20 ore;
- Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale – 20 ore;

- che il corso è destinato a numero massimo di 13 allievi;

- sede formativa: Catanzaro, Via Ferruccio Fregola n° 3;

- titolo rilasciato a superamento dell'esame finale: Attestato di “Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

- che nel rispetto del numero massimo di allievi di cui al punto precedente, l'Organismo di formazione potrà direttamente inserire nel percorso formativo nuovi allievi entro e non oltre il limite delle ore riferite al primo quarto dall'avvio dell'attività con assunzione diretta di responsabilità a firma del legale rappresentante dell'ente circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e con obbligo di contestuale comunicazione all'ufficio territorialmente competente che potrà, in ogni caso entro i termini di legge consentiti, non riconoscere l'inserimento effettivo nel rispetto dei suddetti requisiti; che in relazione alla necessaria comunicazione antimafia l'amministrazione regionale ha provveduto ad inoltrare richiesta in data 11.09.2020 contraddistinta dal prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_PROT. N. 0076538_20200911, riscontrata in data 01/12/2020 con esito negativo;

- che, tenuto conto dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica del presente decreto, decorso il quale sarà necessaria una nuova autorizzazione;

- che potrà, altresì, essere revocata in qualsiasi momento ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa, gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati o nel caso in cui i necessari riscontri effettuati sulle predette autocertificazioni diano esito non conforme;

- che il corso sarà svolto nella sede formativa sita in Via Ferruccio Fregola n° 3– Catanzaro -, in maniera compatibile con eventuali altre azioni formative concesse in riferimento alla capacità ricettiva, ai locali ed alle attrezzature, previa compilazione del monitoraggio relativo alle attività formative in itinere ed al monte ore annuale complessivo predisposto dal Settore n. 2 ;

- che sono ammessi a sostenere la prova di verifica coloro i quali abbiano regolarmente frequentato il corso almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste;
- che per la prova finale dovrà essere istituita a cura dei soggetti attuatori una commissione costituita da un componente individuato dalla Regione Calabria, in qualità di presidente e da due docenti esperti del settore nominati dall'Ente di formazione ai sensi della normativa vigente e per ultimo dalla DGR n. 337 del 30.07.2018;
- che la Commissione d'esame sarà nominata secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/18;

DATO ATTO CHE:

contestualmente alla richiesta d'avvio di ciascuna edizione del corso, è fatto obbligo all'Ente formativo di produrre al competente Settore, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che l'attuazione del corso verrà svolta presso la sede formativa dell'Agenzia "**SrI OBIETTIVO SICUREZZA**", sita in Catanzaro, Via Ferruccio Fregola n° 3, – (CZ), con l'indicazione del numero degli iscritti e le ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse ai sensi della L.R. 18/85, ovvero in regime di convenzione riguardo alla capacità ricettiva (n. 13 allievi), alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali dei medesimi allievi;
- calendario didattico;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008 ;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;

è fatto obbligo, altresì, all'Agenzia Formativa "**SrI OBIETTIVO SICUREZZA**" di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore di competenza, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da parte degli allievi stranieri, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo, attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;

di prevedere

- gli esami finali di verifica per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 75% delle ore totali previste;
- che la commissione esaminatrice venga nominata ai sensi delle leggi nazionali e regionali e dei regolamenti vigenti in materia nonché, nel rispetto del Regolamento Regionale n.1 del 19.01.2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale", con la presenza di un funzionario della Regione Calabria in qualità di Presidente;
- che agli allievi che supereranno con esito positivo le prove d'esame, venga rilasciato l'Attestato di "Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'istanza presentata dall'Ente di formazione e della documentazione ivi allegata, sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché i presupposti per il riconoscimento dell'attività formativa che l'agenzia si propone di realizzare;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.
- l'istruttoria compiuta in atti dal Settore ha accertato la regolarità procedurale circa la sussistenza delle condizioni essenziali e preordinate all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della dovuta autorizzazione;

DECRETA

per le ragioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte;

DI APPROVARE la proposta formativa presentata dall'Agenzia formativa **“Srl OBIETTIVO SICUREZZA”**, in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 40 L.R. n.18/1985, l'Agenzia formativa **“Srl OBIETTIVO SICUREZZA”**, con sede legale e formativa in Catanzaro, alla Via Ferruccio Fregola n° 3, a svolgere **due edizioni** di un Corso di “Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” così strutturato :

- retta prevista ed a carico di ogni singolo allievo: € 400,00(Quattrocento euro);
- percorso formativo sviluppato in 100 ore, distinto in 5 moduli conformi a quanto disposto dalla D.G.R. 337/2018 che qui di seguito vengono elencati:
- - Merceologia, Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari – 10ore;
- - Manipolazione igienica e sicurezza degli alimenti – 30 ore;
- - Gestione sicura del luogo di lavoro. Prevenzione incendi... – 20 ore;
- - Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale... – 20 ore;
- - Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale – 20 ore;
- numero massimo di 13 allievi;
- sede formativa: Via Ferruccio Fregola n° 3 – Catanzaro -;
- titolo rilasciato a superamento dell'esame finale: Attestato di “Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

DI PREVEDERE:

- gli esami finali di verifica per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 75% delle ore totali previste;
- che la commissione esaminatrice venga nominata ai sensi delle leggi nazionali e regionali e dei regolamenti vigenti in materia nonché, nel rispetto del Regolamento Regionale n.1 del 19.01.2018 avente ad oggetto: “Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale”, con la presenza di un funzionario della Regione Calabria in qualità di Presidente;
- che agli allievi che supereranno con esito positivo le prove d'esame, venga rilasciato l'Attestato di “Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

DI DARE ATTO CHE:

- - nel rispetto del numero massimo di allievi consentiti, l'Organismo di formazione può direttamente inserire nel percorso formativo nuovi allievi entro e non oltre il limite del primo quarto delle ore totali previste, con assunzione diretta di responsabilità a firma del legale rappresentante dell'ente circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e con obbligo di contestuale comunicazione all'ufficio competente che potrà, in ogni caso, entro i termini di legge consentiti non riconoscere l'inserimento effettivo nel rispetto dei suddetti requisiti;

- - l'Amministrazione Regionale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- - la Regione Calabria, si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento, ulteriore documentazione se necessaria e pertinente;
- - in relazione alla necessaria comunicazione antimafia l'amministrazione regionale ha provveduto ad inoltrare richiesta in data 11.09.2020 contraddistinta dal prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_PROT. N. 0076538_20200911 , riscontrata in data 01/12/2020 con esito negativo;

di fare obbligo all'Ente di formazione di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata nella parte narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

di stabilire che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

di puntualizzare che l'avvio dell'attività formativa per le edizioni successive alla prima, rimane subordinata a parere autorizzativo in capo a questo Settore 2, sulla scorta di distinta istanza prodotta in forma di legge dall'Agenzia Formativa "**Srl OBIETTIVO SICUREZZA**" e corredata, oltre che dalla consueta documentazione di rito, anche di apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il mantenimento delle condizioni oggettive e soggettive preordinate al rilascio del presente atto;

di revocare, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività;

di notificare il presente atto all'Agenzia Formativa "**Srl OBIETTIVO SICUREZZA**";

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679";

di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VIAPIANA DAMIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)